



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Revisione totale dell'Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità

Rapporto esplicativo

18 maggio 2022

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Basi e oggetto dell'Accordo amministrativo del 1995	3
3	Punti essenziali del progetto di revisione	4
4	Commento ai singoli articoli	4
4.1	Titolo	4
4.2	Ingresso	5
4.3	Scopo, oggetto e principio	5
4.4	Commissione svizzera di maturità	6
4.5	Armonizzazione degli atti normativi per garantire l'equivalenza degli attestati svizzeri di maturità	9
4.6	Forum svizzero maturità liceale	9
4.7	Disposizioni finali	10
5	Ripercussioni	10

1 Situazione iniziale

Negli ultimi vent'anni il sistema formativo svizzero ha vissuto profondi mutamenti. Novità come l'introduzione di HarmoS e dei nuovi piani di studio della scuola dell'obbligo per le tre regioni linguistiche, l'istituzione della maturità professionale e specializzata nonché dell'esame complementare passerella, la revisione della legge sulla formazione professionale (con uno sviluppo dinamico dei contenuti formativi), la nuova legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e il conseguente sviluppo delle scuole universitarie, il processo di Bologna e l'evoluzione del settore SUP hanno portato cambiamenti in tutti i livelli formativi¹. Le basi legali della formazione liceale, invece, sono rimaste ferme al 1995.

Per questo, nel 2018 è stato lanciato il progetto «Sviluppo della maturità liceale» (SML), sotto l'egida del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)², che ha per oggetto le basi legali della maturità liceale. Queste ultime comprendono l'ordinanza del Consiglio federale concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (ordinanza sulla maturità, ORM)³, l'omonimo regolamento della CDPE (RRM)⁴ e il Piano quadro degli studi per le scuole di maturità della CDPE del 1994 (PQS).

Oltre all'ORM e al RRM deve essere sottoposto a revisione anche l'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995⁵ tra il Consiglio federale svizzero e la CDPE relativo al riconoscimento degli attestati di maturità (Accordo amministrativo) con lo scopo di fornire una base legale adeguata alle novità che si intendono introdurre nella governance svizzera della maturità liceale.

Tale revisione è opportuna soprattutto in seguito al cambiamento dei criteri di corporate governance della Confederazione e a diverse modifiche che hanno riguardato l'organizzazione e il finanziamento della segreteria della Commissione svizzera di maturità (CSM). Inoltre, l'Accordo amministrativo necessita di una profonda rielaborazione formale e linguistica che tenga conto, all'interno del testo, del trasferimento avvenuto nel 2013 della Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) dal DFI al DEFR e dell'inclusione dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) nella nuova Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

2 Basi e oggetto dell'Accordo amministrativo del 1995

La Confederazione e i Cantoni condividono la competenza per il riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei cantonali e riconosciuti a livello cantonale. Tale compito è disciplinato dalla Costituzione federale del 18 aprile 1999⁶ (Cost.): con la revisione del 21 maggio 2006⁷ l'articolo 61a conferisce esplicitamente alla Confederazione e ai Cantoni il compito di provvedere insieme a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. Inoltre, i due partner coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.

Il settore scolastico nel suo complesso, e con esso anche le scuole che preparano al conseguimento della maturità liceale, sono di competenza dei Cantoni (art. 62 Cost.). Questi ultimi sono responsabili dei licei e quindi delle sedi, delle condizioni di ammissione e delle condizioni di impiego del corpo docente nonché dell'organizzazione e della gestione degli istituti. Inoltre, stabiliscono i requisiti per l'accesso alle università cantonali, mentre la Confederazione disciplina l'ammissione alle proprie scuole universitarie e ai propri cicli di formazione. In particolare, secondo l'articolo 63a capoverso 1 e 64 capoverso 3 Cost. gestisce i politecnici federali (PF) e, in virtù dell'articolo 95 capoverso 1 e dell'articolo 117a capoverso 2 lettera a Cost., emana prescrizioni concernenti la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base.

¹ Si veda in proposito «Analisi sullo sviluppo della maturità liceale» (rapporto del gruppo di coordinamento nel quadro del mandato della CDPE e del DEFR del 6 settembre 2018 «Sviluppo della maturità liceale: mandato per un'analisi dei testi di riferimento») del 16 aprile 2019 (versione del 19 settembre 2019). Consultabile al seguente indirizzo: <https://matu2023.ch/images/PDF/IT/Weiterentwicklung_Gymnasiale_Maturitaet_Auslegeordnung_i.pdf>.

² Cfr. matu2023.ch – Sviluppo della maturità liceale

³ RS 413.11

⁴ Regolamento della CDPE del 16 gennaio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM), (RC 4.2.1.1)

⁵ FF 1995 II 242

⁶ RS 101

⁷ Accettato nella votazione popolare del 21 maggio 2006, in vigore dal 21 maggio 2006 (FF del 16 dicembre 2005, DF del 27. luglio 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893, 4957, 6457, 2006 6177).

Già prima che le disposizioni costituzionali sulla formazione fossero riformate, il 16 gennaio e il 15 febbraio 1995 il Consiglio federale svizzero e la CDPE avevano ribadito la competenza comune per il riconoscimento degli attestati di maturità liceale mediante la firma dell'Accordo amministrativo.

Quest'ultimo disciplina le modalità con cui Confederazione e Cantoni svolgono congiuntamente questo compito. Già nel 1995 nell'ingresso dell'accordo si suggeriva la necessità di trovare una soluzione comune per il riconoscimento degli attestati di maturità in Svizzera, con la consapevolezza del fatto che ciascuna parte poteva impegnarsi giuridicamente soltanto nel proprio ambito di competenza. Ne seguì l'emanazione di atti normativi paralleli e di uguale tenore, ovvero l'ordinanza sulla maturità (ORM) e il regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM), da un lato, nonché l'ordinanza e il regolamento sull'esame complementare «passerella»⁸, dall'altro.

Nell'articolo 2 fu designata come istanza di riconoscimento comune la CSM, mentre i suoi compiti, la composizione, l'organizzazione e le finanze furono disciplinati nelle disposizioni seguenti (art. 3, 4 e 5). Alla CSM fu affidata la responsabilità di organizzare gli esami di maturità centralizzati e gli esami complementari per coloro che desideravano conseguire un titolo per accedere alle università senza frequentare i cicli di formazione cantonali (art. 6, 7, 7a, 7b). Le disposizioni finali disciplinano le formalità per quanto riguarda la revoca (art. 8), l'approvazione e l'entrata in vigore (art. 9).

3 Punti essenziali del progetto di revisione

La revisione totale dell'Accordo amministrativo non modifica i principi sanciti finora: il testo continua a coordinare il riconoscimento della maturità nel suo complesso, la CSM come istanza di riconoscimento comune nonché gli esami di maturità centralizzata e gli esami complementari. L'oggetto dell'accordo viene integrato con aspetti legati alla governance e alla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni.

Inoltre, la revisione totale permette il necessario adeguamento sul piano formale e materiale di alcune disposizioni e prevede l'aggiunta di nuovi articoli. Sono state applicate le seguenti linee di indirizzo:

- (1) **attuazione parallela delle novità nell'ORM e nel RRM:** si tratta di modifiche e precisazioni che riguardano i compiti e le competenze della CSM;
- (2) **modifica delle autorità competenti:** l'autorità di nomina della CSM e la competenza a livello federale vengono adeguate in base ai criteri di corporate governance della Confederazione⁹; ciò significa che d'ora in poi la CSM sarà nominata dal Consiglio federale e non più dal Dipartimento (DEFR);
- (3) **precisazioni organizzative sulla segreteria della CSM:** il finanziamento congiunto della segreteria viene disciplinato in maniera differenziata e l'organizzazione degli esami viene separata dagli altri compiti della segreteria;
- (4) **creazione del nuovo «Forum svizzero maturità liceale»:** il nuovo organismo consente agli stakeholder della maturità liceale di interagire in maniera continua contribuendo all'adempimento del mandato costituzionale condiviso da Confederazione e Cantoni.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Titolo

Nel quadro della revisione totale il titolo dell'accordo viene modificato: non si chiamerà più «*Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità*» bensì «*Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione sulla collaborazione nell'ambito della maturità liceale (Con-ML)*». In questo modo viene scelta una denominazione al passo con i tempi e si tiene conto del fatto che, con la creazione del forum, l'oggetto del testo non si limita esclusivamente agli aspetti che concernono il riconoscimento.

⁸ RS 413.14 e RC 4.2.1.3

⁹ FF 2006 7545. Cfr. anche [Basi \(admin.ch\)](https://www.admin.ch), con ulteriori riferimenti.

4.2 Ingresso

La competenza di stipulare la Con-ML si fonda sull'articolo 61a Cost. (cfr. cap. 2). In base all'Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993¹⁰ sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali, la CDPE è autorizzata a stipulare un accordo di questo tipo con la Confederazione.

4.3 Scopo, oggetto e principio

Articolo 1: Scopo e oggetto

Questa disposizione descrive lo scopo e l'oggetto della Con-ML.

Conformemente al **capoverso 1**, lo scopo consiste nel disciplinare in maniera uniforme il riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale.

Il **capoverso 2** stabilisce invece l'oggetto, ossia il disciplinamento della collaborazione tra il Consiglio federale e la CDPE nell'ambito della maturità liceale. In linea con il diritto vigente, gli aspetti che necessitano di un maggiore coordinamento sono i compiti, la composizione e l'organizzazione nonché il finanziamento della CSM (**lett. a**). Oltre a ciò, il nuovo testo sancisce il coordinamento e l'interazione tra i principali attori della maturità liceale al fine di agevolare la gestione e lo sviluppo di quest'ultima (**lett. b**). Con questo obiettivo viene istituito il Forum svizzero maturità liceale. La Con-ML ne disciplina compiti, composizione, organizzazione e finanziamento.

Articolo 2: Principio

Il **capoverso 1** disciplina il raggio d'azione del coordinamento congiunto nell'ambito del riconoscimento degli attestati di maturità liceale.

Il riconoscimento riguarda innanzitutto gli attestati cantonali di maturità liceale (**lett. a**), per i quali la Confederazione e la CDPE hanno emanato rispettivamente l'ORM e il RRM.

Inoltre, riguarda gli attestati conseguiti con il superamento dell'esame svizzero di maturità (**lett. b**), per i quali la Confederazione ha emanato l'ordinanza del 7 dicembre 1998¹¹ sull'esame svizzero di maturità. Eventuali modifiche di questa ordinanza devono essere concordate con la CDPE (cfr. sezione 3 Con-ML).

Infine, il riconoscimento riguarda il valore aggiunto degli attestati federali di maturità professionale o degli attestati di maturità specializzata riconosciuti a livello svizzero a seguito del superamento dell'esame complementare (**lett. c**). Per attuare questa disposizione sono stati emanati l'ordinanza del 2 febbraio 2011¹² concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali e l'omonimo regolamento della CDPE del 17 marzo 2011¹³.

Secondo il **capoverso 2**, in linea con il diritto vigente, il riconoscimento viene realizzato all'interno di atti normativi armonizzati; in questo modo la Confederazione e i Cantoni si impegnano a livello giuridico, ciascuno nel proprio ambito di competenza, garantendo così il disciplinamento a livello nazionale degli attestati di maturità liceale.

Il **capoverso 3** stabilisce che gli atti normativi devono entrare in vigore contemporaneamente.

Il **capoverso 4** sancisce il principio in base al quale il Consiglio federale e la CDPE creano le condizioni per lo sviluppo della maturità liceale.

¹⁰ www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4 Riconoscimento di diplomi > 4.1 Documenti di base

¹¹ RS 413.12

¹² RS 413.14

¹³ www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4 Riconoscimento di diplomi > 4.2 Regolamenti di riconoscimento > 4.2.1 Livello secondario II

4.4 Commissione svizzera di maturità

Articolo 3: Principio

Analogamente all'Accordo amministrativo in vigore, il **capoverso 1** incarica il Consiglio federale e la CDPE di gestire una commissione comune denominata «Commissione svizzera di maturità» (CSM). Viene poi introdotta una piccola modifica terminologica: la sigla «CSM» sostituisce il sostantivo «Commissione».

Il **capoverso 2** stabilisce il principio per cui la CSM è responsabile della preparazione del riconoscimento degli attestati di maturità liceale di cui all'articolo 1.

Inoltre, conformemente al **capoverso 3**, la CSM si occupa anche dello svolgimento dell'esame svizzero di maturità ed esercita la vigilanza sull'esame complementare.

Articolo 4: Compiti nell'ambito del riconoscimento

Come l'articolo 3 dell'Accordo amministrativo, questo articolo disciplina i compiti della CSM nell'ambito del riconoscimento; tuttavia l'elenco viene esteso e suddiviso in tre capoversi. I primi due illustrano i compiti principali della CSM, mentre il terzo disciplina quelli rimanenti.

Dal punto di vista del contenuto il **capoverso 1** corrisponde all'articolo 3 capoverso 1 e al primo periodo del capoverso 2 dell'accordo vigente. A parte la sostituzione del DFI con il DEFR (autorità competente dal 2013), la fattispecie disciplinata dall'articolo rimane invariata. La CSM è tenuta a verificare l'adempimento delle norme concernenti l'orientamento professionale, universitario e di carriera e le pari opportunità (cfr. art. 5 e 6 P-ORM), nonché il rispetto dei requisiti minimi da parte delle scuole di maturità che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero (cfr. art. 7 segg. P-ORM). Inoltre, sottopone al DEFR e alla CDPE una raccomandazione sul riconoscimento degli attestati di maturità. Il riconoscimento rimane di competenza delle autorità politiche federali e cantonali.

La verifica di cui al **capoverso 2** avviene a intervalli regolari e le modalità devono essere disciplinate nel regolamento della CSM. Saranno incluse anche le misure richieste dai Cantoni per quanto riguarda la garanzia e lo sviluppo della qualità (cfr. art. 30 ORM). La realizzazione di questo compito si lega a quanto stabilito nel nuovo articolo 31 P-ORM: l'attività di reporting delle scuole nei confronti della CSM rappresenta infatti un importante strumento di verifica (la redazione dei rapporti deve essere disciplinata senza eccessive formalità burocratiche e non è paragonabile alla procedura, lunga e complessa, per il rilascio del primo riconoscimento, cfr. rapporto esplicativo P-ORM). Inoltre, la CSM può essere incaricata di svolgere una verifica specifica per conto del Cantone in cui ha sede la scuola, della CDPE o del DEFR¹⁴.

Il **capoverso 3 lettera a** riprende in parte il contenuto dell'articolo 3 capoverso 4 dell'accordo. La CSM mantiene la competenza di esaminare le domande per l'autorizzazione di deroghe ai requisiti minimi ai fini dello svolgimento di esperienze pilota limitate nel tempo. Dopo tale verifica formula una raccomandazione indirizzata alla CDPE e al DEFR, che d'ora in poi sono responsabili dell'autorizzazione di tutte le deroghe all'ORM e al RRM. La competenza, finora attribuita alla CSM, viene affidata a un'autorità in quanto le esperienze pilota hanno un effetto pregiudiziale che presuppone ragionevolmente la competenza di un'autorità. Inoltre, viene sancita esplicitamente la durata limitata di queste esperienze.

La **lettera b** disciplina la procedura per la valutazione delle esperienze pilota: sulla base delle informazioni raccolte, la CSM formula una raccomandazione indirizzata al DEFR e alla CDPE per stabilire se i requisiti minimi contenuti negli atti normativi devono essere adeguati. Pertanto, sia l'autorizzazione delle esperienze pilota sia il loro inserimento nella procedura standard dipendono dalla presentazione di un'apposita richiesta alle autorità competenti (DEFR e CDPE) da parte della CSM.

Nella **lettera c** viene affidato alla CSM il compito di esaminare le domande di deroga al regolamento per le scuole svizzere all'estero e di sottoporle al DEFR e alla CDPE. La procedura è impostata in maniera analoga a quella della lettera b (esperienze pilota) ma in questo caso non sono previste scadenze né limitazioni temporali.

¹⁴ Si tratta di una specie di «sistema di allerta precoce», che dovrebbe consentire alla CSM di individuare eventuali aspetti problematici da approfondire.

Il testo della **lettera d** corrisponde a quello dell'attuale articolo 3 capoverso 6. Dal punto di vista del contenuto non ci sono variazioni (a parte la sostituzione di DFI con DEFR) e la CSM continua a svolgere il compito di esaminare all'attenzione delle due autorità le questioni relative al riconoscimento degli attestati di maturità¹⁵.

La **lettera e** è nuova e attribuisce alla CSM il compito di formulare una raccomandazione indirizzata al DEFR e alla CDPE (su loro richiesta) in cui si chiede di derogare ai requisiti minimi per il riconoscimento se circostanze particolari lo richiedono. La pandemia di COVID-19 ha infatti messo in luce la necessità di adottare una regolamentazione uniforme a livello nazionale per le situazioni di emergenza.

La **lettera f** affida esplicitamente alla CSM la competenza di emanare direttive e raccomandazioni per il miglioramento delle pari opportunità sia durante il ciclo di maturità sia nel contesto dell'esame finale. Tra queste rientrano in particolare le misure per la compensazione degli svantaggi, che va a integrare quanto stabilito nell'articolo 6 P-ORM. Quest'ultimo sancisce la promozione delle pari opportunità soprattutto nelle transizioni da un livello all'altro e durante il ciclo di maturità liceale.

La **lettera g** contiene una nuova disposizione in base alla quale la CSM può emanare direttive e raccomandazioni per lo svolgimento di cicli di maturità plurilingue. La maturità plurilingue è un'ulteriore «etichetta» che può essere riportata su un attestato di maturità riconosciuto, senza pregiudicarne né la qualità né lo scopo, ovvero consentire l'ammissione agli studi universitari. L'attestato contiene un semplice rimando a (ulteriori) elementi di carattere linguistico. Questa norma sostituisce l'articolo 18 ORM/RRM («Maturità bilingue») ed è completata dall'articolo 29 capoverso 2 lettera a P-ORM.

Articolo 5: Compiti nell'ambito dell'esame svizzero di maturità e dell'esame complementare

Questa disposizione riprende quanto stabilito nell'articolo 3 capoverso 3 nonché nelle sezioni III e IV dell'Accordo amministrativo, in cui sono disciplinati i compiti della CSM.

Analogamente al diritto vigente, la CSM organizza l'esame svizzero di maturità conformemente alle relative disposizioni particolari (**cpv. 1**) contenute nell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁶ sull'esame svizzero di maturità.

A complemento dei cicli di formazione cantonali riconosciuti e per favorire le pari opportunità, da alcuni decenni vengono organizzati gli esami svizzeri di maturità centralizzati. Si tratta di esami per i quali non vi sono prescrizioni in materia di tempistiche, contenuti e preparazione e il cui scopo è consentire di sostenere l'esame di maturità a coloro che si preparano da autodidatti o presso un istituto non riconosciuto. In base al capoverso 1, l'organizzazione di questi esami di maturità «liberi» rimane di competenza della CSM.

Secondo il **capoverso 2** la CSM esercita la vigilanza sull'esame complementare per i titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero. In proposito sono determinanti l'ordinanza del 2 febbraio 2011¹⁷ concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali nonché l'omonimo regolamento della CDPE del 17 marzo 2011¹⁸.

Dal 2005 in Svizzera i titolari di un attestato federale di maturità professionale possono accedere alle università e ai politecnici federali previo superamento di un apposito esame complementare. Dal 2017 questa possibilità viene offerta anche ai titolari di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero.

Il **capoverso 3** attribuisce alla CSM il compito di esercitare la vigilanza sull'esame complementare in tutta la Svizzera. Come avvenuto finora, la CSM può scegliere se svolgere gli esami complementari autonomamente oppure delegarli alle scuole che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti.

In aggiunta a quanto stabilito nei capoversi da 1 a 3, la CSM ha redatto delle linee guida dettagliate in base alle quali la SEFRI organizza due volte all'anno gli esami centralizzati nelle tre regioni linguistiche del Paese. Queste attività sono ora di competenza dell'ufficio della segreteria CDPE addetto all'organizzazione degli esami (cfr. art. 6 cpv. 3 Con-ML).

¹⁵ Durante la pandemia di COVID-19, nell'autunno del 2020 la CSM ha infatti svolto questo compito, decidendo di adottare soluzioni alternative per il 2021 e in seguito anche per il 2022 ([Coronavirus: nel 2021 gli esami di maturità e gli esami finali di tirocinio si svolgeranno regolarmente](#)).

¹⁶ RS 413.12

¹⁷ RS 413.14

¹⁸ www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4 Riconoscimento di diplomi > 4.2 Regolamenti di riconoscimento > 4.2.1 Livello secondario II

Articolo 6 Composizione e organizzazione

Questo articolo riprende in gran parte le disposizioni contenute nell'articolo 4 vigente.

In base al **capoverso 1** la CSM può contare al massimo 25 membri. In questo modo sono rappresentati i principali «stakeholder»: gli «acquirenti» dei maturandi (università, PF, alte scuole pedagogiche), i direttori dei licei svizzeri (CDLS), i docenti delle scuole secondarie (SSISS), le amministrazioni cantonali (SMAK) e le scuole private (FSSP).

Come stabilito dal **capoverso 2**, invece che dal Dipartimento (DEFR o DFI), d'ora in poi la metà dei membri sarà nominata dal Consiglio federale. In questo modo si tiene conto delle norme federali sulla *corporate governance*, che si applicano alle organizzazioni e alle imprese che adempiono compiti della Confederazione, sono giuridicamente autonome e sono di proprietà della Confederazione o di cui la Confederazione detiene una partecipazione di maggioranza o principale. Questi principi si applicano per analogia anche alle commissioni decisionali che – come la CSM – non sono giuridicamente autonome¹⁹. La durata dei mandati è sempre di quattro anni, ma nessun membro può rimanere in carica più di 12 anni. L'altra metà dei membri è nominata dalla CDPE che, d'intesa con la Confederazione (rappresentata dal DEFR), nomina anche il presidente.

In continuità con il diritto vigente, il **capoverso 3** stabilisce che la CSM ha a disposizione una segreteria amministrativamente subordinata alla SEFRI. La novità è costituita dalla suddivisione della segreteria in due uffici che si occupano rispettivamente di riconoscimento e di organizzazione degli esami (cfr. anche art. 7 cpv. 3 Con-ML). Lo scopo di questa misura è permettere il trattamento prioritario delle questioni concernenti il riconoscimento, cosa non sempre possibile all'interno dell'attuale struttura.

In linea con l'accordo vigente, conformemente al **capoverso 4** la CSM adotta un regolamento che deve essere approvato dal DEFR e dalla CDPE. A parte la sostituzione di DFI con DEFR, il contenuto del capoverso rimane invariato.

Articolo 7: Finanziamento

L'articolo, che non si intitola più «Finanze» bensì «Finanziamento», specifica all'interno del capoverso 3 le modalità della ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni, già ora paritaria.

Il **capoverso 1** stabilisce che il presidente riceve un'indennità annua, mentre i membri ricevono un'indennità per la partecipazione alle riunioni e per le altre attività della Commissione.

Il **capoverso 2** fissa invece l'importo delle indennità per il lavoro della Commissione, contenuto nel regolamento della CSM. Si sottolinea inoltre che i costi delle indennità sono assunti equamente da entrambi gli enti responsabili della Commissione.

Il **capoverso 3** illustra la chiave di ripartizione e disciplina i costi della segreteria della CSM i quali, in linea con la nuova suddivisione della segreteria, vengono registrati separatamente.

Per quanto riguarda l'ufficio di segreteria addetto al riconoscimento (**lett. a**) viene stabilito esplicitamente quanto segue: la ripartizione paritaria dei costi tra Confederazione e CDPE è fissata per contratto e opportunamente preventivata; a tal fine ogni due anni la SEFRI determina i costi complessivi e li mette a preventivo.

La **lettera b** precisa quali sono i costi a carico dell'ufficio di segreteria addetto all'organizzazione degli esami, mentre le relative modalità sono disciplinate in un'apposita ordinanza federale²⁰. La partecipazione della CDPE si limita un sostegno di tipo non monetario: i Cantoni permettono ai docenti liceali di partecipare agli esami centralizzati assegnando loro appositi congedi. Inoltre, nei limiti del possibile sostengono l'organizzazione degli esami mettendo a disposizione aule e locali adeguati.

¹⁹ FF 2006 7545. Cfr. anche [Basi \(admin.ch\)](#), con ulteriori riferimenti.

²⁰ Ordinanza del 3 novembre 2010 sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari, RS 172.044.13

4.5 **Armonizzazione degli atti normativi per garantire l'equivalenza degli attestati svizzeri di maturità**

Articolo 8

Sul piano tematico l'articolo riprende il contenuto dell'articolo 7 dell'Accordo amministrativo.

Per garantire l'equivalenza dell'attestato svizzero di maturità con gli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale, le modifiche dell'ordinanza del Consiglio federale del 7 dicembre 1998²¹ sull'esame svizzero di maturità devono essere armonizzate con l'ORM e il RRM e coordinate con la CDPE.

In questo modo si tiene conto dello spirito di partenariato che caratterizza la maturità liceale.

4.6 **Forum svizzero maturità liceale**

Articolo 9: Principio

L'istituzione di un forum nazionale specializzato è necessaria per portare avanti la gestione e lo sviluppo della maturità liceale nonché per consentire ed eventualmente intensificare l'interazione tra i gruppi di lavoro che si occupano di maturità liceale. Inoltre, sarà possibile migliorare notevolmente il dialogo e la collaborazione tra le regioni linguistiche. Il Forum, istituito a livello strategico, integra opportunamente le funzioni svolte dal monitoraggio dell'educazione e dagli organismi responsabili del riconoscimento degli attestati di maturità.

Articolo 10: Compiti

Il **capoverso 1** stabilisce il compito di garantire i contatti e l'interazione a livello nazionale tra i gruppi di lavoro e le organizzazioni che si occupano di maturità liceale.

In base al **capoverso 2** il Forum garantisce inoltre il dialogo in materia di gestione e sviluppo della maturità liceale e coordina eventuali misure. Tutto ciò presuppone la comprensione reciproca tra i vari gruppi d'interesse. Per raggiungere questo obiettivo se necessario è possibile dare seguito alle proposte accantonate nell'ambito del progetto SML (cfr. rapporto esplicativo sul P-ORM).

Il **capoverso 3** contiene un elenco non esaustivo dei temi di cui si occuperà il Forum, tra cui la transizione dal livello formativo di provenienza (secondario II) verso il livello formativo di destinazione (scuole universitarie) nonché le questioni e le tematiche collegate (**lett. a**). In questo contesto svolge un ruolo centrale il tema delle pari opportunità: per poter contribuire all'adempimento del principio sancito nell'articolo 6 P-ORM occorre infatti considerare i risultati del rapporto sul sistema educativo svizzero o dei progetti pilota cantonali. Altri temi di cui si occuperà il Forum sono i seguenti: la digitalizzazione e il suo impatto sulla didattica e sull'apprendimento (**lett. b**), la formazione e la formazione continua dei docenti (**lett. c**) e la ricerca su tematiche pertinenti (**lett. d**).

Su incarico del DEFR e della CDPE il Forum può elaborare o commissionare analisi e raccomandazioni (**cpv. 4**). Al di là di questi aspetti il forum non ha alcuna competenza decisionale.

Articolo 11: Composizione e organizzazione

La presidenza del Forum è assunta ad anni alterni dalla SEFRI e dalla segreteria generale della CDPE (**cpv. 1**).

Nel **capoverso 2** sono elencati gli altri membri del Forum oltre alla SEFRI e alla SG CDPE.

Si tratta innanzitutto di un membro della direzione del Centro svizzero di coordinamento per la ricerca educativa (CSRE, **lett. a**) e di un membro della direzione del Centro di competenza svizzero per le scuole medie superiori e la valutazione delle scuole del livello secondario II (ZEM CES, **lett. b**).

Seguono un membro della presidenza della Camera delle alte scuole pedagogiche appartenente alla delegazione Insegnamento della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities, **lett. c**), uno della presidenza della Camera delle scuole universitarie appartenente alla delegazione Insegnamento di swissuniversities (**lett. d**), un membro della presidenza della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei licei svizzeri (CDLS, **lett. e**), uno della CSM (**lett. f**), uno della Conferenza svizzera degli uffici delle

²¹ RS 413.12

scuole medie superiori (SMAK, *lett. g*) e uno della Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS, *lett. h*).

Questa composizione assicura che siano rappresentati tutti i principali stakeholder della formazione liceale nonché le loro istituzioni e organizzazioni di appartenenza.

Se necessario e su proposta dei membri alle riunioni del Forum possono essere invitati altri partecipanti (*cpv. 3*), come ad esempio enti e persone in grado di fornire idee e suggerimenti specifici su questo tema.

Secondo il *capoverso 4* il Forum si riunisce di norma due volte all'anno ed è convocato dall'organo amministrativo che detiene la presidenza.

Inoltre, dispone di una segreteria che dipende amministrativamente dal ZEM CES (*cpv. 5*).

Infine, adotta un regolamento che deve essere approvato dal DEFR e dalla CDPE (*cpv. 6*).

Articolo 12: Finanziamento

I costi del Forum sono sostenuti per metà dalla Confederazione e per l'altra metà dalla CDPE.

4.7 Disposizioni finali

Articolo 13: Revoca

La presente convenzione può essere revocata entro la fine di un anno civile con un preavviso di quattro anni.

Articolo 14: Abrogazione di un altro atto normativo

L'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la CDPE relativo al riconoscimento degli attestati di maturità è abrogato.

Articolo 15 Approvazione ed entrata in vigore

La convenzione è stata approvata dal Consiglio federale svizzero il ... e dalla CDPE il ...

5 Ripercussioni

La revisione totale non avrà conseguenze per la Confederazione e i Cantoni né sul piano finanziario né su quello delle risorse umane. I costi potranno essere sostenuti grazie alle strutture già in essere.